FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione per la copertura di rischi Incendio

Polizza SACE BT Protezione Incendio
MOD. 10 Incendio

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
b) **Condizioni di Assicurazione**
c) **Modulo di proposta (Questionario)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Data ultimo aggiornamento 02/12/2014

NOTA INFORMATIVA
POLIZZA SACE BT PROTEZIONE INCENDIO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella nota informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e delle Circolari **IVASS** (**Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP**) in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: http://www.sace.it/.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.
Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presenta Nota Informativa si rinvia alla pagina web http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto è di norma stipulato con tacito rinnovo.

E' possibile tuttavia, mediante inserimento di apposita deroga all'**Art. 7) Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione**, concordare la stipula del Contratto nella forma "senza tacito rinnovo". Ciò comporterà la cessazione della copertura alla scadenza pattuita.

***Avvertenza*: In caso di polizze con tacito rinnovo, il contraente ha facoltà di "sciogliere i vincoli contrattuali che lo legano alla Società" (disdetta) mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale di Polizza. In assenza di tale disdetta, oppure in**

caso di invio della comunicazione oltre i termini previsti, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 7) Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza SACE BT PROTEZIONE INCENDIO - Mod. 10 Incendio** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti (imprese o persone fisiche) che intendono assicurare Fabbricati o porzioni degli stessi contro i danni materiali e diretti causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di Aeromobili, loro parti o cose trasportate;

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' **Art. 12 - Rischi Assicurati.**

Copertura base

- **Fabbricato o porzione di proprietà,** la cui Somma Assicurata dovrà corrispondere al valore allo "stato d'uso" del Fabbricato o della porzione come disposto dall'**Art. 22 - Valore delle Somme Assicurate e determinazione del danno;** Sono assicurabili anche i Fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione e/o vuoti e inoccupati.

In alternativa, qualora s'intenda garantire il locatario (affittuario - conduttore) contro le eventuali richieste del locatore (proprietario - assicurato) per danni all'immobile locato, andrà utilizzata la seguente tipologia di copertura:

- **Rischio locativo,** la cui Somma Assicurata dovrà corrispondere al valore allo "stato d'uso" del fabbricato locato o della porzione tenuta in locazione come disposto dall'**Art. 22 - Valore delle Somme Assicurate e determinazione del danno.**

Condizioni Particolari

L'Assicurato può richiedere, a complemento della copertura base, l'inclusione delle coperture facoltative di seguito riportate:

- **CP001 - Vincolo;**
- **CP002 - Terremoto;**
- **CP003 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti;**
- **CP016 - Eventi atmosferici;**
- **CP017 - Eventi sociopolitici.**

Avvertenza: **Si richiama l'attenzione sulle seguenti limitazioni, esclusioni e sospensioni delle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:**

- **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:** "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.";
- **Art. 4 - Aggravamento del rischio:** " Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'Art. 1898 C.C.";
- **Art.13 - Esclusioni:** Articolo contenente tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni indiretti, i maremoti, le eruzioni vulcaniche, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;

- **Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro:** L'Assicurato o il Contraente deve adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.;
- **Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno:** "L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo";

- **Art. 23 - Assicurazione parziale:** Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
  Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'Art. 1907 C.C..
  Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Avvertenza: **Si segnala che per nessun titolo, salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate come disposto dall'Art. 25 - Limite massimo di indennizzo.**

***Avvertenza*: Per ciascuna garanzia e/o estensione di garanzia prestata, se previste in Polizza, potrebbero essere applicate Franchigie, Scoperti e Limiti d'indennizzo.**
Si conviene che ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza verrà liquidato previa applicazione degli scoperti o delle franchigie ed applicando i limiti di indennizzo previsti in relazione alle garanzie interessate.

Definizioni di Franchigia e Scoperto

Si tratta di elementi che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

1) Esempio dell'applicazione di una Franchigia
Franchigia pari a € 1.000,00 o in alternativa pari al 5% del valore assicurato.

Ipotesi a) - Il danno subito dall'assicurato è inferiore o uguale alla Franchigia, l'Assicuratore non versa alcun indennizzo.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 300,00	*€ 300,00*	*€ 1.000,00*	*€ 0,00*

Ipotesi b) - Il danno subito dall'Assicurato (ad es. € 2.000,00) è superiore alla Franchigia, l'importo liquidato dall'assicuratore sarà pari al importo indennizzabile al netto della Franchigia.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 2.000,00	*€ 2.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00* = € 2.000,00 - € 1.000,00

2) Esempio dell'applicazione di uno Scoperto

Scoperto del 10%.

Il danno subito dall'assicurato è pari a € 10.000,00, lo scoperto sarà pari a € 1.000,00 e l'importo liquidato dall'Assicuratore sarà pari a € 9.000,00.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Scoperto*	*Importo liquidato*
€ 10.000,00	*€ 10.000,00*	*€ 1.000,00 = 10% di € 10.000,00*	*€ 9.000,00 = € 10.000,00- € 1.000,00*

3) Esempio dell'applicazione di un Limite di Indennizzo
Importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a titolo di indennizzo del danno. Pertanto, esso è finalizzato a stabilire un "massimo esborso" a cui l'Assicuratore può essere esposto.

Ipotesi a) - Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 150.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 100.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 150.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 100.000,00*

Ipotesi b) – Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 70.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 70.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 70.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*

4) Esempio dell'applicazione dell'Assicurazione parziale – "Regola Proporzionale"

Avvertenza: **Il Proponente in sede di trattativa è tenuto a dichiarare il reale valore delle cose da assicurare come disposto dall'Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.**
In caso contrario egli incorrerebbe nell'applicazione dell'Assicurazione parziale - regola proporzionale, ricevendo un indennizzo ridotto rispetto all'ammontare totale del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 23 - Assicurazione parziale.

Ipotesi di Fabbricato sotto assicurato
Il valore assicurato del Fabbricato è inferiore al suo reale valore di ricostruzione come disposto dall'Art. 20) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno:

- Valore di ricostruzione pari a € 1.000.000,00
- Somma assicurata pari a € 500.000,00

L'Assicuratore indennizzerà il danno solo in parte, o meglio in proporzione al rapporto tra somma assicurata ed il reale valore di ricostruzione. Quindi, in caso di danno subito pari ad € 500.000,00, in virtù della regola proporzionale sopra citata l'importo liquidato sarà pari a € 250.000,00.

Valore di ricostruzione	*Somma Assicurata*	*Danno subito*	*Importo Indennizzabile calcolato secondo la regola proporzionale*	*Importo liquidato*
€ 1.000.000,00	*€ 500.000,00*	*€ 500.000,00*	*€ 250.000,00 = (€ 500.000,00 : € 1.000.000,00) X € 500.000,00*	*€ 250.000,00*

Vincolo Assicurativo

Il presente prodotto consente al Proponente di Vincolare la Polizza a favore dell'Istituto di Credito, quale creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento erogato.

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza: **Si segnala che le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Tali dichiarazioni se inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come disposto dall'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Con riferimento alla presente avvertenza, si segnala che fra le dichiarazioni che possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, si intendono incluse anche quelle:

- **rese mediante la compilazione del Questionario fornito da SACE BT;**
- **presenti nel frontespizio di Polizza, che il Contraente sottoscrive in fase di perfezionamento della Polizza.**

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

***Avvertenza*: Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.**

Per aggravamento s'intende una variazione peggiorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e più rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:

- variazione di destinazione d'uso del Fabbricato assicurato, da assemblaggio di semilavorati metallici o edilizia residenziale a produzione di sostanze chimiche;
- aumenti di quantitativi di sostanze infiammabili o esplodenti o merci speciali;
- eliminazione (o disattivazione) di impianti e sistemi di prevenzione e/o protezione;
- etc.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle garanzie assicurative ai sensi dell'Art. 1898 C.C. come disposto dall'Art. 4 - Aggravamento del Rischio.

***Avvertenza:* Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disposto dall'Art. 5 - Diminuzione del Rischio.**

Per diminuzione s'intende una variazione migliorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e meno rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:

- modifiche migliorative delle caratteristiche costruttive del fabbricato, da strutture portanti in materiali combustibili a strutture portanti in materiali incombustibili;
- installazione di impianti e sistemi di prevenzione e/o protezione;
- eliminazione di depositi infiammabili o esplodenti o di merci speciali posti all'interno dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
- etc.

Avvertenza: **Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto.**

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione ed è convenuto in misura unica e indivisibile.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, alle successive scadenze di Polizza e agli aggiornamenti.

Modalità di pagamento del premio

Il pagamento del premio può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

Avvertenza: Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio. Si rinvia alla CP001 delle Condizioni Particolari.

7. RIVALSE

Avvertenza**: Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla Legge. L'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli all'Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza: **E' facoltà delle Parti, a seguito di ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, recedere dall'assicurazione.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 2982 C.C. e s.m. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto assicurativo proposto da SACE BT è regolato dalla legislazione italiana.

11. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza: **In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., deve dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

In merito agli ulteriori aspetti legati alle modalità ed ai termini della denuncia del sinistro, agli obblighi in capo all'Assicurato, alla conservazione dei beni danneggiati, alle eventuali informazioni necessarie alla gestione del sinistro, nonché, alle procedure per la valutazione del danno, si rimanda alla lettura dei seguenti articoli:

- **Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro;**
- **Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno;**
- **Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno;**
- **Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;**
- **Art. 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori;**
- **Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo – La Società, salvo circostanze contrarie che fanno venir meno il diritto dell'Assicurato a ricevere l'indennizzo, provvederà al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione.**

Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito, in caso di sinistro, la Società si obbliga a:

- **non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di Parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;**
- **pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso.**

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

La polizza non prevede Arbitrato, tuttavia, è disciplinata una procedura per la valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 18) Procedura per la valutazione del danno.**

Per la risoluzione di eventuali controversie è prevista in ogni caso la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

15. GLOSSARIO

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione;
COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;
ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad alta velocità;
FABBRICATO: L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; soffitti, box e cantine e la pertinente quota di parti del fabbricato costituenti proprietà comune, compresi altresì tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano particolare valore artistico, nonché muri di recinzione e cancelli, escluso il solo valore dell'area;
FISSI ED INFISSI: I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione;
FRANCHIGIA: La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
IMPLOSIONE: Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna;
INCENDIO: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di apposito focolare che può auto estendersi e propagarsi con l'esclusione dei danni dovuti a fuoco senza fiamma ad es. sigarette;
INCOMBUSTIBILITÀ: Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica;
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
ONDA SONICA: L'effetto prodotto dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne;
SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato;
SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione;
SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SOCIETÀ: La SACEBT S.p.A.;
VALORE INTERO: La forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurazione sopporta una parte proporzionale del danno come previsto dall'Art. 1907 C.C.

SACE BT è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Valerio Perinelli